

GLI EFFETTI DEL CORONAVIRUS SULLE PROCEDURE CONCORSUALI

PROF. AVV. MAURIZIO IRRERA



i Webinar
by Directio

**AGGIORNAMENTO, MODELLI ORGANIZZATIVI E ATTIVITA' DEGLI ORGANI CONTROLLO
NEL 2020**

Crisi di impresa, Covid, nuovi reati presupposto

A cura dell'ODCEC di Torino

11/6/2020

GLI EFFETTI DEL CORONAVIRUS SULLE PROCEDURE CONCORSUALI

Le prime previsioni del Governo

**D.L. 8 aprile 2020, n. 23
c.d. Decreto Liquidità**



1. rinvio dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (art. 5)
2. sospensione e/o proroga dei termini nelle procedure concorsuali minori già in corso (art. 9)
3. blocco delle istanze di fallimento fino al 30 giugno 2020

GLI EFFETTI DEL CORONAVIRUS SULLE PROCEDURE CONCORSUALI

1. Rinvio dell'entrata in vigore del Codice della Crisi (CCII)

Art. 5 Decreto Liquidità

 dal 15 agosto 2020 al 1° settembre 2021

MA

- Alcuni obblighi già in vigore dal 16 marzo 2019 (nuovo art. 2086 c.c.)
 - dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa , anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi
 - onere di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale
- D.L. 2 marzo 2020, n. 9 già aveva rinviato l'entrata in vigore degli artt.14, secondo comma, e 15 CCII al 15 febbraio 2021

GLI EFFETTI DEL CORONAVIRUS SULLE PROCEDURE CONCORDSUALI

2. Sospensione e/o proroga dei termini nelle procedure concorsuali minori già in corso

Art. 9 Decreto Liquidità

- comma 1: concordati preventivi (o accordi di ristrutturazione) omologati → *proroga di sei mesi* dei termini di adempimento aventi scadenza tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021
- comma 2: concordati preventivi (o accordi di ristrutturazione), pendenti alla data del 23 febbraio 2020 → possibilità per il debitore di ottenere *nuovo termine*, non superiore a 90 giorni, per depositare un nuovo piano e una nuova proposta di concordato o un nuovo accordo di ristrutturazione
- comma 3: fino all'udienza fissata per l'omologa, il debitore può depositare una memoria contenente la *modifica unilaterale dei termini di adempimento originari* del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione, con un allungamento massimo di sei mesi, allegando la documentazione che comprova la necessità di procedere in tal senso
- comma 4: concordati in bianco → debitore può presentare istanza per la concessione di un *ulteriore rinvio (sino a novanta giorni)*, indicando gli elementi che rendono necessaria la concessione con specifico riferimento ai fatti sopravvenuti per effetto dell'emergenza epidemiologica Covid-19

GLI EFFETTI DEL CORONAVIRUS SULLE PROCEDURE CONCORSUALI

3. Blocco delle istanze di fallimento

Art. 10 Decreto Liquidità

→ fino al 30 giugno 2020

Improcedibilità dei ricorsi per la dichiarazione di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa, nonché per l'accertamento dello stato di insolvenza nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi

MA

- comma 2: il principio non vale per la richiesta presentata dal pubblico ministero quando nella medesima è fatta domanda di emissione di provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio o dell'impresa oggetto del provvedimento ai sensi dell'art. 15, comma ottavo, l. fall.
→ è quindi valido per (e pertanto sono improcedibili anche) *istanze di fallimento in proprio* – impossibile fallire “*no matter what*”
- comma 3: il periodo di improcedibilità non viene computato nei termini di cui agli artt. 10 e 69 *bis* l. fall.

GLI EFFETTI DEL CORONAVIRUS SULLE PROCEDURE CONCORSUALI

La conversione del Decreto Liquidità

L. 5 giugno 2020, n. 40



Apporta modifiche a:

- art. 9
- art. 10

*No modifiche all'art. 5 → mancata coordinazione tra parti in vigore e parti rinviate del CCII

GLI EFFETTI DEL CORONAVIRUS SULLE PROCEDURE CONCORSUALI

3. Blocco delle istanze di fallimento

Art. 10 Decreto Liquidità

- comma 2: criticata previsione della *improcedibilità delle istanze di fallimento presentate dallo stesso imprenditore*
 - *già “avversata” anche dalla giurisprudenza (Trib. Piacenza, 8 maggio 2020)
 - **modificata**: improcedibilità non si applica al ricorso presentato dall'imprenditore in proprio, *quando l'insolvenza non è conseguenza dell'epidemia di COVID-19*
- comma 3: nel novero delle norme a cui applicare la *consecutio*, aggiunti anche gli artt. 64, 65, 67, 1° e 2° comma, e 147 l. fall.
 - MA** detta *consecutio* opera a condizione che alla dichiarazione di improcedibilità consegua la sentenza di fallimento entro il 30 settembre 2020

GLI EFFETTI DEL CORONAVIRUS SULLE PROCEDURE CONCORSUALI

2. Sospensione e/o proroga dei termini nelle procedure concorsuali minori già in corso

Art. 9 Decreto Liquidità

- **nuovi commi 5-bis e ter:** il debitore che - alla data del 31 dicembre 2021 - abbia ottenuto la concessione dei termini previsti per il concordato con riserva o per il pre-accordo di ristrutturazione può depositare una domanda di rinuncia alla procedura, dichiarando di aver predisposto un piano di risanamento ai sensi dell'art. 67, 3^a comma, lett. d), l. fall., pubblicato nel registro delle imprese e depositando la documentazione relativa alla pubblicazione medesima → il Tribunale, verificate la completezza e la regolarità delle documentazioni, dichiara l'improcedibilità del precedente ricorso.

Inoltre, non si applica, fino al 31 dicembre 2020 la norma secondo cui, laddove penda il procedimento per la dichiarazione di fallimento, il termine per il deposito del concordato non può essere superiore a sessanta giorni, prorogabili di altri sessanta → il debitore – nonostante la pendenza di un'istanza di fallimento – può così ottenere un termine fino a centoventi giorni, prorogabile di ulteriori sessanta per il deposito del concordato



soluzione legislativa alla necessità di far fronte alle numerosi crisi di impresa che si potrebbero aprire dal 30 giugno 2020 in avanti: *potenziamento del concordato con riserva (o in bianco)* → **inadeguato alla situazione**

GLI EFFETTI DEL CORONAVIRUS SULLE PROCEDURE CONCORSUALI

Proposta elaborata da Centro CRISI

Procedura semplificata sul modello degli OCRI già previsti dal CCII:

- snellimento dell'organismo (pur nel rispetto dei requisiti di competenza e indipendenza) composto da soli due membri indicati dal debitore stesso;
- automatismo nell'operatività delle misure protettive (ricorso al Tribunale solo in via di opposizione da parte dei creditori);
- possibilità di adempimento delle obbligazioni (evitando il blocco dei pagamenti individuali tipico delle procedure concorsuali), prevedendo che non siano revocabili i pagamenti effettuati dal debitore e funzionali al mantenimento della continuità dell'impresa;
- benefici di carattere fiscale con l'estensione alle falcidie pattuite in sede di accordo di composizione assistita della crisi dello stesso trattamento fiscale già previsto per i piani attestati di risanamento.